



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PANIZZA, ZELLER e FRAVEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2013^(*)

Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo in cantieri di minori dimensioni

^(*) Testo ritirato dai presentatori

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riprende testualmente l'articolo 27 del disegno di legge della XVI legislatura, AC n. 4240-B e AS n. 3162-B (presentato alla Camera, approvato dalla Camera il 16 febbraio 2012, modificato dal Senato il 9 maggio 2012, quindi nuovamente modificato dalla Commissione ambiente della Camera n. 4240-B il 21 dicembre e trasmesso lo stesso 21 dicembre alla Presidenza del Senato per l'ulteriore esame, non concluso per l'avvenuta fine della legislatura).

Il disegno di legge in oggetto si occupa della gestione di terre e rocce da scavo nei cosiddetti piccoli cantieri (non superiori a 6.000 metri cubi di materiale). Tale materia versa in una situazione di criticità normativa/applicativa a seguito dell'entrata in vigore, il 6 ottobre 2012, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo», che ha dettato la relativa disciplina senza fare distinzione tra grandi e piccoli cantieri, come invece prevedeva l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in termini

di semplificazione amministrativa delle procedure a favore dei piccoli cantieri.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo. In particolare, semplifica l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri, precisando le condizioni alle quali queste terre possono essere considerate come sottoprodotti in deroga a quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 161 del 2012 relativo alla nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo (comma 1). La stessa norma prevede che il rispetto delle citate condizioni possa essere autocertificato dal produttore (comma 2).

Il comma 3 impone al produttore di confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali, mentre ai sensi del comma 4 l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere *b)* e *c)* non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territo-

rialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.